



Comune di CORTANZE

Regione Piemonte Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,15 in Cortanze, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello per la votazione risultano:

		Presente	Assente
Clemente	PESCARMONA	Sì	
Daniela	CERRATO	Sì	
Cinzia	BRIOLA	Sì	
Elio	PERISSINOTTO	Sì	
Juri	SCIANDRA		Sì
Antonio	AMERIO	Sì	
Chiara	TINELLI	Sì	
Gabriella	AMERIO		Sì
Gianfranco	GALLAFRIO		Sì
Teresio	CHIRONE		Sì
Totale		6	4

Presiede la seduta l'ingegner Clemente Pescarmona nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale dottor Daniele Zaia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, ha previsto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi della su menzionata norma, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici), ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011, disponendo:

- presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 decreto legislativo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati *nella* categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5.

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata dai Comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e può essere modificata dai Comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella di base per le unità tenute a disposizione;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. I comuni possono, altresì prevedere che l'aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, a seguito della riduzione dei trasferimenti derivante dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto legge, nonché della riduzione dei trasferimenti statali stabiliti per l'anno 2015, che incide significativamente sul bilancio comunale 2015, ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto della necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività;

TUTTO CIO' PREMESSO, si è ritenuto di dover fissare per l'anno 2015 le aliquote seguenti:

- 1) Aliquota dello 0,4 per cento in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8, A9, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente. L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie catastali, dando atto che a norma della legge in vigore. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata una detrazione d'imposta nella misura di euro 200,00.
- 2) Aliquota dello 0,61 per cento per le restanti unità immobiliari, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

VISTO l'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 257;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 6 presenti e votanti espressi per alzata di mano e verificati;

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, di modificare le aliquote base da applicare per l'annualità d'imposta 2015 all'imposta municipale propria nel modo seguente:

- 1) Aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze. L'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A1, A8, A9, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate. L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.
- 3) Aliquota dello 0,61 per cento per le restanti unità immobiliari, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
- 4) Di fissare per l'anno 2015 la scadenze delle due rate del tributo IMU al 16 giugno e al 16 dicembre.

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

Il Segretario comunale
F.to (dottor Daniele Zaia)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Clemente Pescarmona

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Zaia

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile ex articolo 49.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2015 al 18/08/2015 e contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Cortanze li 03/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

__f.to Daniele Zaia__

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Cortanze, li _____

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Cortanze, li _____

Il Segretario Comunale